



Audizione informale

I Commissione Affari Costituzionali
Senato della Repubblica

Testo Unificato DdL 302 connessi recanti *“Riconoscimento della lingua dei segni italiana”*.

Osservazioni della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap

5 aprile 2016

Fin dalla prima valutazione del Testo Unificato appare evidente che esso è tutto rivolto nella sostanza al riconoscimento della Lingua dei Segni italiana in funzione ed a vantaggio di categorie professionali quali interpreti LIS o docenti e psicologi esperti in questo ambito.

La proposta è, quindi, molto lontana dalla promozione dei diritti delle persone con disabilità uditiva e dei bambini sordi in particolare che oggi più che mai possono e devono essere precocemente presi in carico dalla società al fine di garantirne l'inclusione scolastica e sociale al pari di altri coetanei.

È indispensabile premettere che in Italia il movimento delle persone con disabilità non può concepire che esista una comunità fondata su una specifica tipologia di disabilità. Sarebbe veramente paradossale legiferare per promuovere una comunità di sordi, di distrofici o di poliomielitici, di ciechi o di paraplegici e di obesi ecc., piuttosto che produrre politiche per l'inclusione sociale e il superamento dell'handicap e affermare il diritto all'autonomia personale per una vita indipendente.

Riconoscere dunque la Lis, quale lingua della minoranza culturale e linguistica ovvero della comunità delle persone sorde, apparirebbe oggi anacronistico e fuorviante, creerebbe uno stigma negativo e discriminatorio per le persone sorde che invece si vorrebbero tutelare.

Va quindi rigettato ogni riferimento all'art. 6 della Costituzione italiana, che tutela fortemente le minoranze linguistiche a differenza di come accade nella generalità di altri Paesi, ma che non corrisponde certamente alla realtà delle persone sorde in Italia.

Appare evidente quanto il titolo stesso del testo unificato sia da riformulare congiuntamente all'intera struttura del testo ad esso correlato.

Non si può in altre parole stabilire per legge l'appartenenza coattiva ad una comunità contro il volere della persona sorda. Abbiamo necessità, al contrario, di rafforzare atteggiamenti e politiche inclusive. Si veda, a tal proposito, la radicata esperienza italiana dell'inclusione scolastica.

Essa, differenza di altri Paesi europei ed extraeuropei, da oltre quaranta anni e congiuntamente ai benefici prodotti dalla tecnologia protesica ed ai percorsi abilitativi, ha consentito a tante persone sorde, ampie possibilità di recupero della capacità uditiva e dell'abilità e competenza linguistica.

Se in Italia le persone sorde fossero convogliate forzatamente verso Istituti Speciali, quell'idea di "comunità", cui sottende il riconoscimento della Lingua dei Segni, acquisterebbe maggiore valenza segregante. L'adozione di "soluzioni speciali in luogo di una sempre più rafforzata inclusione rappresenterebbe un pericoloso ritorno al passato che noi tutti rigettiamo come sancito dai principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Le opportunità che hanno oggi bambini con sordità pre-verbale di ridurre o eliminare il deficit uditivo e di acquisire competenza linguistica verbale, grazie ai progressi della medicina e della tecnologia, sono incommensurabilmente maggiori rispetto a quaranta anni fa eppure l'art.5 del TU prevede che a scuola per un bambino sordo si possa scegliere

di non apprendere l'italiano e scegliere percorsi educativi alternativi sostanzialmente fondati sulla LIS.

Come se non bastasse ne emerge una invasività di proposta LIS da estendere a tutti gli alunni della scuola, come se per essere accogliente la scuola dovesse strategicamente adeguarsi all'uso della LIS piuttosto che sostenere l'apprendimento dell'italiano anche per l'alunno sordo.

Vale la pena ricordare che i dati ufficiali del Miur confermano che gli alunni sordi certificati e frequentanti in Italia tutte le scuole di ogni ordine e grado sono meno di 6400 ovvero mediamente meno di un alunno sordo per ogni comune italiano. È evidente la necessità di ristrutturare interamente questo articolo del TU.

Da un'analisi del TU sembrerebbe che lo stesso si basi sulla millantata necessità di "ripristinare" per le persone sorde gli irrinunciabili diritti di ogni Cittadino previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

Al contrario la specifica legislazione italiana è universalmente riconosciuta tra le più avanzate per l'intrinseco carattere inclusivo che la contraddistingue e non si può immaginare la violazione di questi diritti solo perché gli italiani, i lavoratori della pubblica Amministrazione o la classe politica non usino la Lis.

Va, invece, riconosciuto che molte barriere della comunicazione, nell'ambito della progettazione universale, debbano ancora essere abbattute, riferendosi esplicitamente all'uso dei sottotitoli che costituiscono strumento di progettazione universale ad alta valenza, nei vari ambiti e luoghi pubblici, nella televisione o, ad esempio, della segnaletica nei luoghi di lavoro.

Appare anche opportuna una puntualizzazione sulla reale consistenza numerica della popolazione con disabilità uditiva.

Nel caso di sordità grave e profonda presente alla nascita o sopraggiunta nei primi anni di vita, cioè di coloro che non possono acquisire spontaneamente il linguaggio verbale, il dato corretto si riferisce allo 0,4 per mille della popolazione, ovvero di circa 23 mila persone sorde, oralisti compresi, a cui vanno rivolte politiche inclusive, pena l'emarginazione sociale.

A tale proposito si rappresenta che solo il 5% di esse ha due genitori sordi. Se per questi ultimi appare più che comprensibile l'uso immediato e congiunto di italiano LIS, non altrettanto si può dire per i figli dei genitori udenti, i quali nella quasi totalità procedono con un iter abilitativo che porti all'acquisizione della lingua italiana seguendo mediamente le stesse tappe dei coetanei.

In questi casi è imprescindibile attuare un preciso e sperimentato protocollo che parta dalla diagnosi precoce e, attraverso la abilitazione protesica e logopedica, prosegua con un'efficace integrazione scolastica, idonea a creare contesti facilitanti.

Il casellario INPS fornisce poi una rilevazione di 42.000 indennità di comunicazione erogate a tutte quelle persone che la vecchia normativa definiva "sordomute", ma che in realtà comprende anche quelle sordità non troppo gravi per cui l'acquisizione del linguaggio risulta meno difficoltoso.

Si ricorda che da febbraio 2006, data di promulgazione, l'apposita legge n. 95, ha corretto

l'imprecisa e superata terminologia e si evidenzia che, anche l'Ens, in tale circostanza, aveva finalmente deciso di accettare, ponendo fine ad una lunga opposizione, l'abolizione del termine sordomuto – scientificamente scorretto - per convertirlo semplicemente in sordo.

Il dato totale delle indennità erogate dall'INPS, include quindi anche le persone sorde anziane che non conoscono la LIS, ma utilizzano un proprio linguaggio mimico gestuale, quelle divenute sorde entro i dodici anni di età dopo avere acquisito il linguaggio parlato, ed infine un consistente numero di bambini e giovani sordi che di fatto hanno molto recuperato sul deficit uditivo e convivono con i compagni udenti quotidianamente.

Con una distribuzione statistica sul territorio nazionale delle 23.000 persone sorde profonde preverbalmente si ottiene una media di circa tre unità per ogni comune di Italia. È lecito dunque domandarsi dove risieda la presunta "comunità dei sordi".

Quanto alla natura della LIS, sebbene possa apparire come *"la lingua dei segni con una propria specificità morfologica, sintattica e lessicale"*, mai potrà assumere la potenza e la ricchezza della lingua verbale italiana.

Inoltre la LIS manca della forma scritta, non può esprimere linguaggio metacognitivo e deve essere continuamente integrata dall'italiano scritto, dalla dattilografia, dalla lettura labiale propria della lingua parlata, anche solo per esprimere termini scientifici o astratti, nomi propri, di luogo e molto altro.

D'altra parte si ritiene impossibile paragonare ad un dizionario della lingua italiana, con i suoi oltre 140 mila termini, il migliore dizionario dei segni che ne contiene poche migliaia. Infine considerando che, come tutte le lingue, anche quella dei segni per essere appresa necessita di un continuo esercizio e della frequentazione assidua di altre persone e di ambienti in cui la stessa viene usata ipotesi irrealistica data la dispersione sul territorio della popolazione sorda.

Una nota particolarmente critica scaturisce dall'assunto che *"la lingua dei segni è infatti la lingua naturale delle persone sorde"*. Se ne dovrebbe forse dedurre che le migliaia di persone sorde, protesizzate fin da bambini, che hanno sempre usato la propria voce e la lingua italiana e mai il linguaggio gestuale, lo abbiano fatto contro natura? Queste persone, al contrario, comunicano tra loro semplicemente e naturalmente parlando in italiano. La LIS, invece, è frutto di lunghi e complessi studi, effettuati dagli anni '80 da un gruppo di ricercatori del CNR, composto prevalentemente da udenti e che si differenzia persino dal linguaggio mimico gestuale che si sviluppa tipicamente nell'ambiente di vita di alcune persone sorde.

Il TU all'art. 5, ma poi anche all'art.12, fa esplicito riferimento all'ENS, Ente Nazionale Sordi come Ente di rappresentanza e tutela di tutte le persone sorde. Anche in questo caso viene imposta una rappresentanza coatta.

È bene ricordare che sono molte le persone sorde, soprattutto giovani, che non si riconoscono in questo Ente e che pertanto da esso non vogliono assolutamente essere rappresentate e tanto meno protette.

Lungi dal garantire questo monopolio della rappresentanza, vanno al contrario valorizzate altre associazioni nazionali che, in modo consolidato, si occupano dei diritti delle persone sorde in maniera democratica avendone il riconoscimento con iscrizioni ad Albi nazionali di promozione sociale.

Infine dall'analisi della del TU, nonostante la clausola di invarianza finanziaria art. 16, emerge che l'entrata in vigore di una tale legge contrariamente all'apparenza comporterebbe progressivi notevoli impegni di spesa, nel senso che per ogni persona sorda avremmo in corrispondenza qualche decina di professionisti LIS prima formati e poi attivati necessariamente con carico pubblico.

È facile prevedere che a carico dello Stato, degli Enti Locali e della Pubblica Amministrazione finalizzati all'organizzazione di corsi di LIS di vari livelli, iniziando dalle università e destinati alla formazione di interpreti, assistenti alla comunicazione, familiari ed altri con l'effetto di creare spesso nei destinatari l'illusione di poter occupare un posto di lavoro sicuro negli uffici, nei tribunali, nella scuole ecc..

Questa istanza di riconoscimento della LIS stride profondamente con le reali esigenze delle persone sorde.

Si pensi, ad esempio, alle difficoltà per una persona sorda ad ottenere una protesi acustica digitale al passo con la tecnologia ma troppo avanzata per essere erogata direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale (fermo al 1999).

Per non parlare della costante riduzione alla mancata predisposizione di servizi di diagnosi precoce della sordità infantile in vaste aree del paese.

Né va dimenticato che nelle scuole italiane, pur inclusive, non ci si cura affatto dell'acustica ambientale nelle aule per favorire lo studente protesizzato, che nelle università sono carenti i servizi di stenotipia, che cinema, teatri, convegni, musei, chiese e luoghi pubblici mancano di servizi di sottotitolatura e aree attrezzate con campi magnetici.

In conclusione si ritiene che non si possa condividere questo TU così formulato. Sarebbe, al contrario, indispensabile che nell'interesse di tutte le persone sorde, e non di presunte comunità o minoranze linguistiche e culturali, si promuovessero interventi diffusi su tutto il territorio nazionale a favore di servizi di diagnostica precoce, abilitativi e di assistenza alla persona, compreso l'impiego della LIS, quando richiesta, l'abbattimento delle barriere della comunicazione, attraverso tutte le innovazioni tecnologiche adeguate e finalizzate all'inclusione anche sociale e lavorativa.

In conclusone, al di là dell'evidente insostenibilità delle tesi che attorno alla LIS sussista una minoranza linguistica da tutelare su fondamento costituzionale, si suggerisce di rigettare il toto il Testo Unificato, giacché le persone sorde e le persone sordocieche necessitano di ben altri interventi di prevenzione, di diagnosi precoce, di capacitazione, di sostegno, di supporto che impongono norme di ben altro spessore culturale e tecnico.